

Consultazione pubblica per la valutazione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Contesto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è uno strumento di finanziamento europeo il cui obiettivo è aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito della globalizzazione o della crisi economica e finanziaria mondiale. Il FEG finanzia misure che aiutano i lavoratori in esubero a trovare un nuovo lavoro il più rapidamente possibile.

Il termine "globalizzazione" fa riferimento alle grandi trasformazioni della struttura del commercio mondiale che hanno un impatto sull'occupazione per i seguenti motivi:

- aumento significativo delle importazioni di beni e/o servizi nell'Unione europea da paesi e regioni in grado di produrre beni e servizi a costi inferiori;
- rapido declino della quota di mercato dell'UE, di uno Stato membro o di una regione in un determinato settore;
- trasferimento della produzione o della fornitura di servizi (e di conseguenza di posti di lavoro) verso paesi al di fuori dell'UE.

Si considerano esuberanti vincolati alla crisi economica quelli:

- "dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale [...] oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale".

Il FEG può essere d'aiuto se gli esuberanti causati da questi fattori, o dall'impatto della crisi economica, hanno forti ripercussioni negative sull'economia locale, regionale o nazionale.

I finanziamenti del FEG possono essere utilizzati per sostenere misure attive per il mercato del lavoro, ad esempio l'assistenza nella ricerca di lavoro, corsi di formazione/istruzione e indennità di mobilità in caso di esuberanti (su vasta scala) imprevisti.

Il FEG è stato istituito nel 2006 ([regolamento \(UE\) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), che ha istituito il FEG per il periodo 2014-2020 e ha abrogato il [regolamento \(CE\) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)).

Dal 2007, il FEG ha erogato oltre 560 milioni di euro in più di 140 casi di ristrutturazione negli Stati membri, a sostegno di oltre 130 000 lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro a causa delle ristrutturazioni legate all'evoluzione della struttura del commercio mondiale e della globalizzazione o a seguito della crisi economica e finanziaria. Maggiori informazioni sull'esperienza di lavoratori in esubero che hanno trovato un nuovo posto di lavoro e nuove opportunità con l'aiuto del FEG sono disponibili qui:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326>

Per il periodo 2014-2020 l'importo massimo disponibile per gli interventi del FEG è stato ridotto da 500 milioni a 150 milioni di euro l'anno (cifra basata sui prezzi del 2011). Il nuovo regolamento FEG estende il sostegno a nuove categorie di persone. Tra i gruppi che possono attualmente ricevere il sostegno del FEG (nelle regioni in cui il tasso di disoccupazione giovanile nel 2012 era superiore al 25% e in numero uguale a quello dei beneficiari in esubero) rientrano i giovani di età inferiore ai 25 anni (o ai 30 anni se uno Stato membro decide di ampliare il limite di età) che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (i cosiddetti NEET, dall'inglese "*Not in Education, Employment or Training*"). La parte specifica del regolamento che consente a questi giovani di beneficiare del fondo sarà in vigore solo fino al dicembre 2017. L'attuale regolamento FEG eleva inoltre le quote di cofinanziamento da parte dell'UE per le azioni di sostegno individuali dal 50% al 60%.

Con la presente consultazione si intende garantire che sia il grande pubblico, sia i beneficiari del FEG e le organizzazioni coinvolte nella pianificazione e nell'attuazione delle azioni di sostegno abbiano voce in capitolo sul futuro assetto del FEG e sulla valutazione dell'utilità dei suoi finanziamenti rispetto ai seguenti criteri:

- **Efficacia:** la misura in cui le attività cofinanziate dal fondo hanno raggiunto l'obiettivo di **consentire alle persone interessate di trovare rapidamente un nuovo impiego** e, se del caso, hanno contribuito ad aiutare i giovani attualmente non occupati né impegnati in corsi di studio o di formazione a trovare un lavoro o a riprendere un percorso formativo.
- **Sostenibilità:** fare in modo che le persone che trovano un lavoro (o iniziano un percorso di istruzione) dopo aver partecipato ad azioni finanziate dal FEG siano **in grado di conservare il lavoro** (o di completare gli studi) per un periodo di 6 o 12 mesi dopo la fine del sostegno del FEG.
- **Efficienza:** è il **costo del sostegno fornito, giustificato alla luce dei risultati raggiunti.**
- **Coerenza:** la valutazione della coerenza esamina in che misura i finanziamenti del FEG si ripercuotono positivamente su altre attività di sostegno a lavoratori in esubero (o a NEET) finanziate con risorse nazionali o provenienti da altri fondi europei (ad esempio il Fondo sociale europeo), e se vengono finanziate **attività simili o complementari**. Ad esempio, il FEG può finanziare misure molto simili a quelle offerte a livello nazionale ai lavoratori in esubero, oppure può integrare o sostenere le misure nazionali (ad esempio offrendo attività mirate, come consulenze individuali, gruppi di aiuto, sostegno alla mobilità, ecc.) o ancora creare le condizioni per offrire una scelta formativa più ampia o per periodi più lunghi rispetto a quanto sarebbe possibile con i soli fondi nazionali).
- **Pertinenza:** in questa sezione della valutazione si intende stabilire se i **criteri per poter accedere al FEG** (ad esempio il numero di lavoratori che devono essere licenziati in un determinato periodo di tempo o il fatto che i licenziamenti debbano essere vincolati alla globalizzazione o alla crisi economica) restano pertinenti e se sia opportuno continuare a fare ricorso a questo fondo per aiutare i giovani NEET.
- **Valore aggiunto dell'UE:** questo concetto fa riferimento alla misura in cui il FEG ha contribuito a rendere il sostegno accessibile a un maggior numero di lavoratori in esubero (effetti in termini di volume) o a renderlo **più pertinente** alla loro situazione individuale di quanto non lo sarebbe stato se fosse stato erogato a livello nazionale, regionale o locale. Valuta inoltre se siano stati aiutati gruppi che altrimenti non avrebbero avuto alcun accesso al sostegno (effetti in termini di portata), se l'attuazione di misure finanziate dal FEG abbia permesso di **trarre insegnamenti** su come realizzare attività di sostegno efficaci, che sono poi stati applicati altrove (effetti in termini di ruolo), e se il modo in cui vengono utilizzati i fondi europei o nazionali e i tipi di attività finanziate sia cambiato a seguito dell'uso del FEG (effetti in termini di procedura).